



*Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori*

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. H24D/P2  
Cod. LM/dt  
Circ.n. 54

CNAPPC  
Prot.: 0000400  
Data: 21/05/2009  
Uscita

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA	
Protocollo N°	1860
Data	25 MAG. 2009

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: Iscrizione all'Albo in sezioni e settori diversi.**

A seguito di quesiti pervenuti dagli Ordini circa la possibilità per uno stesso soggetto, in possesso dei relativi titoli abilitativi, di essere iscritto sia alla sezione A, sia alla sezione B dell'Albo (*ad esempio nella sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali e nella sezione B – settore architettura*), la Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, con nota dell'11 febbraio scorso, in riscontro a specifica richiesta avanzata da questo Consiglio il 15 dicembre 2008, dava un parere negativo estendendo un precedente parere fornito al Consiglio Nazionale Ingegneri.

Questo Consiglio, ritenendo che tale parere non potesse essere applicabile anche all'iscrizione all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in data 20 aprile 2009 ha avanzato al Ministero della Giustizia ulteriore richiesta di chiarimenti esemplificando come nella definizione della strutturazione dell'albo, mentre per la categoria degli ingegneri il DPR 328/2001, all'art. 45, prevede, sia per la Sezione A che per la Sezione B, quanto segue:

- |                          |   |         |  |
|--------------------------|---|---------|--|
| 1. Sezione A e Sezione B | - | Settore | a) civile e ambientale<br>b) industriale<br>c) dell'informazione |
|--------------------------|---|---------|--|

stabilendo, di fatto, la corrispondenza tra i settori delle due sezioni, al contrario, per gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, all'art. 15, il citato DPR prevede:

- |              |   |         |  |
|--------------|---|---------|--|
| 1. Sezione A | - | Settore | a) architettura<br>b) pianificazione territoriale<br>c) paesaggistica<br>d) conservazione dei beni architettonici e ambientali |
| 2. Sezione B | - | Settore | a) architettura<br>b) pianificazione   |

con evidente non corrispondenza tra settori delle due sezioni.

Peraltro, lo stesso Decreto prevede attività professionali diverse tra i singoli settori della sezione B e, di conseguenza, risulterebbe inapplicabile il dettato dell'art. 3, comma 5.

Ulteriore motivo per il quale il Ministero, nella citata nota dell'11/02/09, aveva comunicato il proprio parere negativo era costituito dal fatto che la doppia iscrizione consentirebbe una duplice legittimazione elettorale non prevista dal DPR n. 169/2005.

In proposito questo stesso Consiglio ha ribadito che, in considerazione dell'unicità dell'Albo e essendo lo stesso soggetto individuato con un unico numero matricola, anche se risultasse iscritto in sezioni diverse, allo stesso spetterebbe l'esercizio del diritto di un solo voto, come peraltro spetterebbe nel caso di iscrizione in più settori della stessa sezione.


A seguito di un incontro con il Direttore Generale Luigi Frunzio, avvenuto il 6 maggio scorso, in data 15 maggio è pervenuta la nota che si trasmette in allegato e nella quale viene accolta la tesi avanzata da questo Consiglio Nazionale.

In particolare, il Ministero conferma la non applicabilità del parere a suo tempo espresso per il Consiglio Nazionale Ingegneri anche all'iscrizione all'albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in quanto non vi è corrispondenza, in questo caso e diversamente da quanto previsto per l'albo degli ingegneri, tra settori delle due sezioni.


Infine, dopo una serie di considerazioni, afferma testualmente quanto segue:  
***"In questo caso, non potendosi estendere, in mancanza di corrispondenza, l'attività esercitata dall'iscritto in un settore della sezione A ad altri di altri settori della sezione B, si rende necessario che questi, in possesso del titolo abilitativo, provveda a richiedere l'iscrizione presso altro settore della sezione B. Tale soluzione, oltre che conforme al dato normativo sopra richiamato, risulta inoltre ragionevole, non ravvisandovi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo, di potere poi procedere allo svolgimento effettivo della attività conseguente."***

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL VICE PRESIDENTE  
(arch. Massimo GALLIONE)



All.: c.s.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
15 MAG. 2009	..... H24D .....

Al Consiglio Nazionale  
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

**Oggetto:** iscrizione all'albo in sezioni e settori diversi. Quesito Rif. nota prot. n. 336 del 20 aprile 2009

Con la nota in oggetto viene nuovamente proposta la richiesta di parere già formulata con nota prot. n. 999 del 15 dicembre 2008 di cui all'oggetto.

In particolare, il Consiglio Nazionale richiedente rappresenta che il richiamo compiuto da questa direzione generale al parere già espresso con nota n. 110777 del 24 ottobre 2006 ad analogo quesito già avanzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri non possa trovare applicazione anche relativamente alla iscrizione all'albo degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in quanto non vi è corrispondenza, in questo caso e diversamente da quanto previsto per l'albo degli Ingegneri, tra settori delle due sezioni.

Sul punto, questa direzione generale ritiene di dovere esprimere parere positivo in ordine alla possibilità per il professionista, iscritto all'albo e in possesso del relativo titolo abilitativo, di essere iscritto sia alla sezione A che alla sezione B del medesimo albo.

In primo luogo va osservato che l'art. 2, comma terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328, prevede che l'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio, può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

La norma, dunque, contempla espressamente la possibilità di una duplice iscrizione, sempre che il professionista sia in possesso del relativo titolo abilitativo.

Sotto tale profilo, la previsione di cui all'art. 3, comma quinto, che prevede che "formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre quelle ad essi specificamente attribuite agli iscritti del corrisponde settore della sezione B", non va riguardato in funzione limitativa della possibilità di una duplice iscrizione, ma autorizzativa in favore del professionista che ha acquistato il titolo abilitativo per la iscrizione nella sezione A di potere estendere l'oggetto della attività da esercitare anche a quelle proprie del corrispondente settore della sezione B.

Alla base di tale soluzione normativa è la considerazione che queste ultime attività rientrano sicuramente nell'ambito della preparazione e capacità professionale acquisita dal professionista che ha acquisito la laurea specialistica ed ha ottenuto l'iscrizione nella sezione A, sicchè questi, senza necessità di una ulteriore iscrizione nella sezione B, è stato ritenuto idoneo anche allo svolgimento delle medesime.

Diversamente deve dirsi, invece, quando, come nel caso di specie, tale situazione di corrispondenza non vi sia, come è, in particolare, per i settori c) e d) della sezione A rispetto agli altri settori della sezione B dell'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

In questo caso, non potendosi estendere, in mancanza di corrispondenza, l'attività esercitata dall'iscritto in un settore della sezione A ad altri di altri settori della sezione B, si rende necessario che questi, in possesso del titolo abilitativo, provveda a richiedere l'iscrizione presso altro settore della sezione B.

Tale soluzione, oltre che conforme al dato normativo sopra richiamato, risulta inoltre ragionevole, non ravvisandovi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo, di potere poi procedere allo svolgimento effettivo della attività conseguente.

Roma, 12 maggio 2009.

Il direttore generale  
Luigi Frunzio

